

521. Legge 5 febbraio 1934 n. 320. Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1934, n. 320, ed in GU 10 marzo 1934 n. 59. È entrata in vigore il 10 marzo 1934, ed è stata modificata dalle seguenti norme: regio decreto legge 29 aprile 1937 n. 861 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1937 n. 2571); legge 27 maggio 1940 n. 692. È stata abrogata dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 n. 678.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e abbiamo promulgato quanto segue;

Articolo unico. È convertito in legge il decreto legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale, con le seguenti modificazioni.

Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

“I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente, in ragione di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo il 1 luglio 1933.”.

(omissis)